

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 14/05/2025

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2024. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissioni di istruttoria e di commissioni di intermediazione creditizia, per la somma complessiva di € 844,32, calcolata in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre al rimborso delle spese legali affrontate per la proposizione dell'odierno ricorso, che tuttavia non vengono quantificate.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso invocando la sentenza UBA (sentenza della CGUE C-555/23 Unicredit Bank Austria) al fine di evidenziare il preteso superamento della sentenza Lexitor e sostenere che – in caso di estinzione anticipata di un finanziamento – le soli voci *recurring* debbano essere oggetto di rimborso. Inoltre, la resistente sostiene che contro la rimborsabilità dei costi *up-front* soccorrono i principi dell'indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa. In tal senso, l'intermediario afferma che, qualora tali voci venissero rimborsate, il ricorrente beneficerebbe di prestazioni ottenute durante la fase genetica del contratto, senza sopportarne il relativo costo. Infine, la resistente richiama l'art. 6-bis d.p.r. 180/50 affermando che la norma di specie regoli la materia relativa alle cessioni del quinto e che, in particolare, permetta la distinzione in sede contrattuale degli oneri rimborsabili da quelli non rimborsabili. In conclusione l'intermediario sostiene che i

costi richiesti dal ricorrente abbiano tutti natura *up front* e non sarebbero quindi rimborsabili.

DIRITTO

Il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2024, in corrispondenza della rata n. 49. Sulla rata di corrispondenza non c'è indicazione nel conteggio estintivo e c'è disaccordo tra le parti: il ricorrente afferma di aver estinto il finanziamento in corrispondenza della rata n. 49, mentre l'intermediario sostiene che sia avvenuto in corrispondenza della rata n. 47. Sul punto si rappresenta che dividendo l'importo delle rate scadute al mese di competenza del conteggio estintivo per il costo della singola rata si ottiene il n. 49 ($8.575,00 / 175,00 = 49$). Per quanto in atti non sia versata la quietanza liberatoria, l'anticipata estinzione del finanziamento pare circostanza incontestata tra le parti. Nel merito la questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125-sexies TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre

che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, statuendo l’illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell’ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”. In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Nel caso in esame, dal contratto e comunque da consolidato orientamento dei Collegi, tanto le commissioni di intermediazione quanto le spese di istruttoria devono ritenersi *up front* in quanto relative ad attività preliminari alla conclusione del contratto. Pertanto, dovranno essere rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi. Dalle spese di istruttoria vanno tuttavia scorporati € 16,00 relativi ad oneri erariali, che non possono essere oggetto di restituzione. Inoltre, si evidenzia che entrambe le parti hanno erroneamente quantificato in € 500,00 l’importo pagato in sede di stipula del contratto a titolo di spese di istruttoria. Tuttavia, dal contratto in atti risulta che le spese di istruttoria applicate siano € 800,00 (oltre € 16,00 di oneri erariali). In ogni caso, va presa in considerazione la domanda nel suo complesso (restituzione della somma complessiva di € 844,32).

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,55%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,31%						
spese di istruttoria				800,00 €	Up front	Curva degli interessi	298,48 €		298,48 €
costi d’intermediazione				927,02 €	Up front	Curva degli interessi	345,87 €		345,87 €
Totale									644,35 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 644,35.

Non può invece trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese legali per il presente ricorso, poiché non è stata quantificata né provata e poiché la questione oggetto del ricorso è seriale e non caratterizzata da particolare complessità avente carattere seriale.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 644,35.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI